

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956  
(102<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1471); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1520); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1521); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, emanato ai sensi dell'arti-

colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1522) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1812, 1816
CENINI, <i>relatore</i> . . . . .	1813
DE LUCA LUCA . . . . .	1814, 1815
FORTUNATI . . . . .	1815
TRABUCCHI . . . . .	1815, 1816

« Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti di asilo amministrato dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1489) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1816, 1819, 1820, 1821, 1822
DE LUCA LUCA . . . . .	1819, 1820
FIGIARELLI . . . . .	1818, 1819, 1820, 1821, 1822
FORTUNATI . . . . .	1820
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1822
SCHIAVI, <i>relatore</i> . . . . .	1816, 1818, 1822
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1818, 1819, 1820

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Jannaccone, Mariotti, Pesenti, Ponti, Schiavi, Spagnolli, Tomé, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Minio è sostituito dal senatore Fiore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e Valmarana e per le finanze Piola.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione dei disegni di legge:**

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1471); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1520); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1521); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 » (1522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-1956 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, emanato ai sensi dell'articolo 42 del

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56 ».

Data l'affinità della materia trattata, propongo che la discussione dei quattro disegni di legge abbia luogo congiuntamente. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sui disegni di legge, dei quali do lettura.

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 229, concernente la prelevazione di lire 1.536.426.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, concernente la prelevazione di lire 4.330.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, concernente la prelevazione di lire 5.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, concernente la prelevazione di lire 1.478.237.200 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

CENINI, *relatore*. I quattro disegni di legge riguardano convalidazioni di decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Tale articolo prescrive che « per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, un " fondo di riserva per le spese impreviste ».

« La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti reali (ora del Presidente della Repubblica), promossi dal Ministro delle finanze. Le prelevazioni per somme superiori alle lire 50.000 per ciascun capitolo, devono essere precedute da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione ».

Bisogna anche richiamarsi all'articolo 136 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato (regio decreto 23 marzo 1924, n. 827) che stabilisce:

« Le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 42 della legge, possono essere disposte esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:

a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione dei bilanci;

b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio;

c) che non impegnino, con un principio di spesa continuata, i bilanci futuri.

« La prelevazione deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri anche se non superiore

al limite di lire 50.000 lire di cui al secondo comma del citato articolo, quando il limite stesso risulti nel complesso superato tenendo conto di precedenti prelevazioni disposte a favore del medesimo capitolo ».

Le spese che sono contemplate in questi quattro disegni di legge si dividono secondo la seguente classificazione:

1) fitti di locali (assegnazioni connesse con l'aumento di canoni disposto dalla legge 1º maggio 1955, n. 368);

2) spese relative a rilevazioni statistiche dipendenti da provvedimenti per legge-delega;

3) spese per conferenze e congressi internazionali;

4) spese per prestazioni oltre l'orario al personale in relazione a necessità straordinarie ed imprevedibili;

5) indennità di viaggio e trasporto;

6) spese per pubbliche calamità;

7) altre spese aventi carattere di urgenza ed imprevedibilità.

Io ritengo che per tutte queste spese, che sono contenute nei quattro decreti presidenziali, presentati per la convalidazione, ricorrano le condizioni dell'articolo 136 del Regolamento. Va rilevato inoltre che nel complesso si tratta di spese di poca entità.

Il disegno di legge n. 1471 contempla fitti di locali del Ministero del tesoro (Commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, capitolo n. 399), lire 360.000; somme da corrispondersi all'Istituto centrale di statistica per rilevazioni statistiche ecc., lire 152.000.000; per la partecipazione di una delegazione italiana alla 29ª sessione dell'Istituto internazionale di statistica svoltasi in Brasile, lire 7.000.000; compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale dell'Amministrazione centrale, provinciale, ecc., al personale della Corte dei conti, al personale della Ragioneria generale dello Stato per prestazioni di carattere eccezionale, in totale lire 144.410.000; spese inerenti alla restituzione di beni culturali dalla Germania lire 20.000.000;

Per quanto riguarda il Ministero delle finanze: fitto di locali per l'amministrazione centrale e per le intendenze di finanza, lire

6.000.000; per la guardia di finanza, lire 34.000.000; per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 24.500.000; per gli uffici esterni delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 21.756.000; acquisto macchinari per l'Amministrazione doganale, lire 50.000.000.

Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, indennità e rimborso di spese di trasporto per missioni all'estero, lire 47 milioni e 500.000; spese eventuali all'estero, lire 39.000.000; somma occorrente per il pagamento del saldo della quota dovuta dall'Italia per le spese di funzionamento dell'Assemblea incaricata di redigere un progetto di Trattato istituente la Comunità politica europea, lire 22.000.000.

Per quanto concerne il Ministero della pubblica istruzione, per un contributo straordinario per la organizzazione e lo svolgimento del secondo Congresso mondiale per la fertilità e la sterilità, lire 20.000.000.

Per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici, per una somma occorrente per provvedere alla esecuzione di urgenti ed indilazionabili lavori in dipendenza dei danni provocati dalla mareggiata del 25-26 novembre 1955 ai porti situati lungo il litorale pugliese del basso Adriatico, lire 200.000.000.

Ministero dell'interno, per fitto locali, lire 6.100.000; assegnazione agli Enti comunali di assistenza per interventi di carattere straordinario, lire 700.000.000.

Spese riguardanti il Ministero dei trasporti, per fitto locali, lire 4.800.000.

Ministero dell'agricoltura per fitto locali e caserme, lire 12.000.000.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fitto di locali in uso agli uffici del lavoro e della massima occupazione e canoni inerenti all'uso degli immobili locati, lire 25.000.000.

Complessivamente, con questo decreto si richiede la convalida del prelevamento della somma totale di lire 1.536.426.000.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1520 abbiamo: lire 30.000 per assegni alimentari a persone condannate alla confisca del patrimonio per delitti fascisti; lire 2.000.000 per assegnazione straordinaria per spese di manutenzione e di sistemazione uffici Corte

dei conti; lire 2.000.000 per spese di fitto di locali adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena. Il tutto per un totale di lire 4.330.000.

Il disegno di legge n. 1521 che riguarda una spesa di lire 3.000.000 per il personale giornaliero del Ministero delle finanze e lire 2.900.000 per fitto locali del Ministero della marina mercantile per un totale di lire 5.900.000.

Il disegno di legge n. 1522 è inteso a convalidare le seguenti spese: Ministero del tesoro: per spese riguardanti liti, arbitraggi, risarcimenti ecc., lire 3.721.300; per fitto locali, lire 10.185.900; spese per mobili e macchine, lire 100.000.000; assegni di indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro e alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato del Ministero di grazia e giustizia, per integrazione resa necessaria dalle intervenute modifiche nella composizione del Ministero e della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato nel nuovo assetto governativo, lire 4.330.000; spese di accasermamento dei corpi di polizia, 360.000.000; spese riguardanti il Ministero dei lavori pubblici per opere e apprestamenti a cura dell'Amministrazione centrale, lire 200.000.000; spese per il pronto soccorso in gestione degli uffici tecnico-amministrativi del Ministero dei lavori pubblici decentrati, lire 400.000.000; spese per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario a cura dei Provveditorati alle opere pubbliche de L'Aquila, di Potenza, di Salerno, di Cagliari, lire 400 milioni in totale.

Per quanto riguarda la prima voce si tratta di cause riguardanti anche i beni della ex G.I.L. L'Autorità giudiziaria ha chiarito la questione dichiarando che questi beni spettano alla G.I. e non allo Stato. Poichè i tribunali hanno dato torto allo Stato, il Demanio deve pagare.

DE LUCA LUCA. Vorrei sapere qualche cosa per quanto riguarda la integrazione resa necessaria al Ministero di grazia e giustizia dalle intervenute modifiche nella composizione del Gabinetto del Ministro e della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato nel nuovo assetto governativo per una cifra di 4.330.000 lire.

TRABUCCHI. Si tratta di questo. Quando il Ministro lascia la sua carica il personale del Gabinetto e di Segreteria lascia gli uffici; a questo personale viene data una indennità di licenziamento. In sostanza quando si cambia Governo il personale di Gabinetto e di Segreteria ottiene una buonuscita.

DE LUCA LUCA. Anche se sono funzionari dello Stato? Se questa buonuscita viene data a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato siamo d'accordo; non siamo più d'accordo se viene data ad impiegati di ruolo.

TRABUCCHI. Per lo più sono degli estranei alla Amministrazione statale ma anche il personale interno dell'Amministrazione dello Stato percepisce una indennità che però non è una buonauscita vera e propria.

FORTUNATI. In sostanza queste parole « nuovo assetto » vogliono dire soltanto « crisi di Governo ».

Mi pare che, a più riprese, ci siamo occupati di questi decreti del Presidente della Repubblica e siamo stati sempre perplessi sulla loro assoluta aderenza, anche dal loro punto di vista formale al nostro vigente ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda il disegno di legge numero 1471 solleviamo una questione non di forma, ma di sostanza circa una cifra, di cui il relatore ha parlato, riguardante gli enti comunali di assistenza. La cifra è piuttosto considerevole: si tratta di 700.000.000 di lire, e il Paese e il Parlamento non sanno come è stata distribuita. È probabile che ne sapranno qualche cosa alla Corte dei conti; penso però che la distribuzione di una somma così ingente debba dar luogo ad un elenco, ad una pubblicazione di carattere periodico perchè ci si possa rendere conto dei criteri che sono stati seguiti nel ripartire tali denari fra i vari enti comunali assistenziali; si tratta di una somma che la collettività mette a disposizione per bisogni di questo genere e si ha il diritto di sapere come viene utilizzato.

Per questa ragione sono contrario alla convalidazione del decreto n. 229.

DE LUCA LUCA. Desidererei aggiungere qualche considerazione a quelle del collega Fortunati, per quanto riguarda il problema dell'assistenza. Non vi è dubbio che si stanno spendendo miliardi per l'assistenza ma sui come vengono distribuiti questi miliardi non vi è alcuna notizia nè vi è alcun controllo del Parlamento. Prima cosa da fare sarebbe infatti di sapere come queste somme ingenti vengono distribuite nei riguardi delle Regioni e dei Comuni.

A questo punto ritengo opportuno poi sollevare il problema della Commissione pontificia di assistenza. Questa Commissione non è vero che amministra e distribuisce soltanto fondi dello Stato della Città del Vaticano; essa dispone anche dei denari del Ministero dell'interno italiano. Ora, poichè questa Commissione è promanazione di uno Stato estero, si dovrebbe attenere alle leggi dello Stato italiano sia quando distribuisce fondi dello Stato della Città del Vaticano che quando distribuisce fondi dello Stato italiano.

Avviene invece che questa Commissione pontificia, in tutta Italia, e specialmente nell'Italia meridionale distribuisce sia i denari della Città del Vaticano che quelli dell'Italia con criteri discriminatori tra cittadino e cittadino, mentre l'assistenza deve essere distribuita soltanto col criterio di dare a chi ha veramente bisogno.

Il collega Fortunati sollevava giustamente il problema che riguarda la necessità di venire a conoscenza di come vengono distribuiti questi fondi, tenendo presente i bisogni delle varie Regioni e dei Comuni; è questo il problema fondamentale e noi della 5<sup>a</sup> Commissione abbiamo il diritto di avere una documentazione di come vengono elargiti questi fondi, di quali direzioni prendono e in quale misura e con quali criteri vengono distribuiti. Sono miliardi che lo Stato eroga all'anno, e noi non sappiamo come vengono assegnati.

Vorrei pregare il signor Presidente di voler si rendere interprete del pensiero della Commissione, affinchè alla ripresa dei lavori parlamentari i componenti della nostra Commissione vengano messi a conoscenza di quanto si è or ora parlato.

PRESIDENTE. Queste osservazioni sono state raccolte a verbale ed io me ne farò eco presso le autorità competenti.

TRABUCCHI. Bisogna però tener presente che nel caso in esame siamo di fronte ad un prelevamento fatto per portare assistenza a quelle Regioni che sono state poste in condizioni precarie e difficili da eventi metereologici eccezionali ed imprevisi. Mi sembra perciò che a questo caso non si possano riferire le critiche che sono state fatte. Per avere dei chiarimenti in materia, bisognerebbe, se mai, chiamare qui il Ministro dell'interno. Noi non possiamo dire altro che questo; il prelevamento corrispondeva ad una necessità veramente straordinaria; in sede di discussione del bilancio dell'Interno, o in altra sede, noi potremo domandare un chiarimento per quanto riguarda i rapporti fra Ministero dell'interno e Commissione pontificia di assistenza, e possiamo anche ritenere che ciò sia giusto, anche perchè il Parlamento ha diritto di sapere come questi fondi vengono impiegati.

PRESIDENTE. L'opposizione non è stata sollevata per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi ma per quanto riguarda la loro distribuzione. Resta pertanto sempre impregiudicata la possibilità di un successivo controllo.

Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione sui quattro disegni di legge.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1471 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1520 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1521 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1522 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti di asilo amministrato dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1489).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti di asilo amministrato dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

SCHIAVI, *relatore*. Come ebbi l'onore di esporre nella precedente seduta, e ripeto oggi, questo disegno di legge intende apportare miglioramenti alle pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1953 delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, al fine di integrare i benefici già concessi sulle dette pensioni con legge 27 dicembre 1953, n. 966, e di portare le pensioni stesse ad un livello più adeguato a quelle relative ai casi di cessazione di servizio dal 31 dicembre 1953 in poi, riguardate dalla legge 11 aprile 1955, n. 379.

Pertanto, i miglioramenti predetti consistono:

nella soppressione della ritenuta del 2 per cento sulle pensioni dirette, analogamente a quanto è stato già operato con la citata legge n. 379 del 1955;

in un aumento pari all'80 per cento dell'assegno supplementare, nei casi in cui i precedenti miglioramenti concessi con legge 1953, n. 966 risultino inferiori a lire 180.000 annue.

Nella maggioranza dei casi, per le pensioni dirette, l'ammontare annuo dei miglioramenti proposti, decorrenti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1955, oscilla tra lire 30.000 e lire 60.000, con onere complessivo annuo a carico delle due Casse di lire 400 milioni, onere decrescente con la graduale eliminazione dei beneficiari, per cui il valore capitale di esso è stato calcolato in 16 miliardi.

Tuttavia, non si rende necessario, come per i benefici inerenti all'esodo volontario di cui

al disegno di legge n. 1487, anche per tali miglioramenti procedere ad un aumento di contributo, in quanto la relativa copertura potrà trovarsi nella disponibilità derivante dal temporaneo maggior rendimento dei patrimoni delle Casse nei confronti di quello medio, al tasso del 4,25 per cento, previsto nei bilanci tecnici.

È stato osservato nella precedente seduta, che tra le pensioni migliorate e le pensioni terminate dalla legge 11 aprile 1955, n. 379 radicalmente riformatrice del sistema di pensionamento, in vigore per coloro che andavano in pensione dal 1° gennaio 1954, vi è una differenza che, come media, si aggira sul 40 per cento; adeguamento che, ridotto a lire 4.800, dopo tutte le agitazioni che vi sono state, non sembra al senatore Fiore gran cosa.

Talchè, egli concludeva suggerendo uno studio più accurato per riuscire ad una migliore perequazione delle pensioni.

Ora, conviene tener presente che le modifiche ai benefici previsti dal progetto governativo che la situazione tecnica delle Casse può ancora consentire, come limite massimo di concessione — fermo rimanendo, beninteso, il principio di non recare nessun nuovo aggravio nè agli enti locali nè agli iscritti — sono le seguenti:

a) la retrodatazione della decorrenza dei miglioramenti al 1° gennaio 1954, invece che al 1° gennaio 1955;

b) l'elevazione dell'aumento previsto nel progetto dall'80 per cento all'intero importo del rispettivo assegno supplementare;

c) l'ampliamento della categoria dei beneficiari — per quanto riguarda i titolari di pensione diretta, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1950; nel senso che i miglioramenti stessi sono concessi ai predetti titolari i quali, per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 966, fruiro di un aumento fino a lire 300.000 anzichè fino a 180.000 annue.

Le predette modifiche si concretano negli emendamenti già presentati e che appresso sono riportati:

a) all'articolo 1, primo comma, sostituire alla dizione « a decorrere dal 1° gennaio 1955 », la dizione « a decorrere dal 1° gennaio 1954 »;

b) all'articolo 1, primo comma, ultima frase, sostituire alla dizione « di importo pari all'80 per cento del rispettivo assegno supplementare », la dizione « di importo pari al rispettivo assegno supplementare »;

c) all'articolo 2, ultime quattro righe, sostituire alla cifra « 180.000 » la cifra « 300.000 ».

Inoltre è necessaria la proroga della autorizzazione, contenuta nell'articolo 48 della legge 1955, n. 379, a prestazioni di lavoro straordinario anche con il sistema del cottimo, da parte del personale degli Istituti di previdenza. Detta proroga *verrebbe limitata ad un anno*. E pertanto occorrerebbe:

d) aggiungere all'articolo 5 il seguente secondo comma:

« L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge 11 aprile 1955, numero 379, è prorogata, anche in relazione ai nuovi adempimenti derivanti dalla presente legge, di un anno rispetto al termine previsto nell'articolo stesso ».

Il progetto così emendato, in concreto, produrrebbe i seguenti benefici:

la immediata corresponsione di una somma pari, in media, a lire 180.000, per i titolari di pensioni dirette e di lire 80.000 per i titolari di pensioni indirette e di reversibilità, a titolo di arretrati dei miglioramenti, per gli anni 1954, 1955 e 1956;

l'elevazione del trattamento in godimento, di un importo pari all'intero assegno supplementare oltre l'abbuono della ritenuta del 2 per cento per le pensioni dirette.

È stato insistente richiesto nella precedente seduta della nostra Commissione di conoscere se i provvedimenti ora proposti vadano a gravare sui bilanci degli Enti locali e sugli iscritti ed in quale misura.

Si risponde che l'onere derivante dalla concessione dei miglioramenti — pari in valore capitale, a circa 20 miliardi — viene sostenuto dalle Casse senza aggravio alcuno per gli Enti locali e per gli iscritti. Infatti, la copertura dell'onere stesso è assicurata all'infuori della normale contribuzione richiesta agli enti e agli iscritti utilizzando, invece, disponibilità temporanee che derivano da fattori puramente finanziari: e cioè, le disponibilità connesse al

verificarsi di saggi di investimento del patri monio delle Casse più elevati del tasso tecnico previsto. È evidente, pertanto, che l'entità dei miglioramenti non può superare gli importi stabiliti, poichè il relativo onere non troverebbe *più capienza nelle predette disponibilità*.

Maggiori concessioni non sono possibili perchè, per tassative disposizioni contenute negli ordinamenti delle Casse, eventuali variazioni ai trattamenti di quiescenza devono essere apportate in base alle risultanze del bilancio tecnico, che ora è in corso di compilazione.

Il problema della perequazione delle vecchie pensioni con quelle conferite in applicazione della nuova legge 11 aprile 1955 n. 379, dopo la concessione dei miglioramenti previsti dal disegno di legge di cui si tratta, viene ad avere portata limitata per la generalità dei casi. Infatti, il trattamento di quiescenza, a parte il « caroviveri » che è comune, risulta costituito:

1) per i titolari di pensioni liquidate con la ciclata legge n. 379 del 1955:

dalla sola pensione calcolata sulla retribuzione conglobata;

2) per i titolari di pensioni liquidate con le vecchie norme:

a) dalla pensione commisurata al solo stipendio;

b) dall'assegno supplementare;

c) dall'aumento pari all'importo dello stesso assegno supplementare, di cui al presente disegno di legge.

In riferimento al secondo gruppo le parti del trattamento, di cui ai commi *b* e *c*), corrispondono alla quota della pensione liquidata al primo gruppo, relativa agli altri emolumenti che, in aggiunta allo stipendio, concorrono a formare la retribuzione conglobata.

Non sussiste, quindi, in media, una sensibile sperequazione tra i titolari del primo e del secondo gruppo. Qualche differenza sensibile si verifica in casi particolari relativi a dipendenti che fruiscono di speciali trattamenti di attività di servizio e con gradi elevati (ad esempio dipendenti delle Aziende municipalizzate che godono anche di una quattordicesima mensilità).

Una perequazione completa richiede complessi studi, data la molteplicità degli enti e,

soprattutto, data la diversità dei trattamenti di attività di servizio che i detti enti corrispondono ai propri dipendenti, a differenza dello Stato che ha un prefissato e unico ordinamento giuridico ed economico per il proprio personale.

L'effettuazione dei predetti studi è solo possibile dopo aver acquisiti i necessari dati mediante censimento degli iscritti e dei pensionati, e dopo aver compilato il bilancio tecnico, tenuto conto — come è ovvio — delle risultanze del bilancio stesso.

Per tutte le ragioni qui esposte, si propone che la Commissione accolga il disegno di legge con gli emendamenti da me proposti.

FIORE. Desiderei che venisse letto il parere della 10<sup>a</sup> Commissione che fino a questo momento non è stato reso noto alla Commissione.

SCHIAVI, *relatore*. Il parere è il seguente:

« La 10<sup>a</sup> Commissione rileva che col disegno di legge n. 1489 si apportano in realtà miglioramenti alle pensioni in atto per il personale che ha cessato dal servizio prima del 31 dicembre 1953, ma le pensioni stesse non vengono adeguate, come sarebbe stato auspicabile, a quelle del personale, che ha cessato dal servizio dopo il 31 dicembre 1953 e che vengono liquidate in applicazione della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Chiede pertanto che nell'esame di merito da parte della 5<sup>a</sup> Commissione si tenga conto del suddetto rilievo.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quanto afferma nel suo parere la 10<sup>a</sup> Commissione evidentemente è una cosa a noi nota e cioè che questo provvedimento, che viene sottoposto all'approvazione di questa Commissione, non porta a un adeguamento completo, ma tende a diminuire la differenza fra coloro che sono andati in pensione prima di una certa data e quelli che sono andati in pensione dopo.

Non si tratta di un acconto, ma di un provvedimento preciso e definitivo, che non pregiudica però ciò che potrà esser fatto in seguito, quando saranno stati compiuti calcoli più precisi.

Questo provvedimento è stato determinato in particolare da un ordine del giorno presentato e approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

FIORE. A mio parere questo disegno di legge è una cosa poco seria; è quasi una beffa e non è una mia opinione soltanto, ma di tutte le organizzazioni dei pensionati: la pensano così anche gli organi ufficiali della C.I.S.L. La montagna ha partorito il topolino. Ciò significa prendersi giuoco dei pensionati i quali non sono tanto poco intelligenti da non arrivare alla conclusione che con due, tre, quattro, cinque mila lire al mese si possa far fronte alle accresciute necessità della vita. La differenza fra la nuova pensione e la vecchia è di poche migliaia di lire all'anno e non è cosa seria.

Si era parlato di mancanza di possibilità finanziarie. Non siamo d'accordo con quanto ha detto il relatore perchè le possibilità finanziarie da parte degli istituti di previdenza ci sono. Si afferma che bisogna però fare un bilancio tecnico; ebbene lo potremo fare nel 1957, allora ci impegneremo a presentare un apposito disegno di legge. Le nostre cifre comunque sono confortate dai pareri della C.I.S.L. e di altre organizzazioni sindacali. Si calcola che l'incasso degli Istituti di previdenza sia di 150 miliardi annui con una spesa annua che non supera i trenta miliardi. Quindi le possibilità di adeguare le pensioni ci sono.

Il collega Trabucchi ha detto nella passata seduta che l'aumento delle pensioni ai dipendenti degli enti locali poteva portare un peso troppo grave ai bilanci dei comuni, nel disegno di legge attuale non lo porta come non lo porterebbe nemmeno se noi con un emendamento accettissimo e travasassimo in questo disegno di legge la proposta fatta alla Camera dagli onorevoli Pieraccini e Pavan limitando al 20 per cento l'attuale pensione. Un emendamento che porti questo aumento nel disegno di legge in esame, la 5ª Commissione potrebbe votarlo tranquillamente perchè la capienza finanziaria c'è da parte degli Istituti di previdenza e si tratterebbe poi di un adeguamento cioè di una via di mezzo in attesa, come dicono i dirigenti degli Istituti di previdenza,

che, dopo l'esame del bilancio finanziario, possa essere trovata la sistemazione definitiva. Per questo mi riservo di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

DE LUCA LUCA. Ritengo giuste le osservazioni del collega Fiore e penso che l'emendamento che sarà da lui proposto possa essere accettato poichè non ci troviamo di fronte a un problema di copertura.

È vero o non è vero che queste Casse hanno un introito di 100 150 miliardi all'anno? Su un foglio di una organizzazione sindacale della maggioranza è scritto che l'introito annuo è di 100 miliardi. Perciò se quanto pubblicato è vero non esiste il problema della copertura; se non è vero siamo disposti a rinunciare all'emendamento Fiore.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore De Luca Luca, la copertura di cui parla ci potrà essere solo quando sarà approvato il bilancio. A rigore questo provvedimento avrebbe dovuto aver luogo esclusivamente dopo chiuso il bilancio, ma siccome è stato riconosciuto necessario venire incontro alle categorie dei pensionati, almeno con un acconto, è stato predisposto questo provvedimento il quale, come ripeto, non pregiudica l'avvenire e non vieta che possano essere presi successivamente altri provvedimenti. Il disegno di legge in esame è stato concepito con un sistema completamente diverso da quello che vorrebbe attuare il senatore Fiore; qui si parla di assegno supplementare, mentre il senatore Fiore vorrebbe invece aumentare le pensioni.

Il Governo dal suo punto di vista è nettamente contrario alla proposta Fiore per ragioni di principio e per ragioni di merito.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare al senatore De Luca Luca che le cifre che vengono pubblicate dai giornali non vanno mai prese troppo sul serio.

FIORE. Domando se in tutta questa materia la 5ª Commissione abbia o no il diritto di conoscere esattamente quali siano le disponibilità di queste Casse; se da un esame risulta che

i denari ci sono, non capisco perchè si debba lesinare questo aumento ai pensionati.

PRESIDENTE. Ho qui dinanzi a me una relazione economica del Governo del 1955 che riporta tutti i dati circa i versamenti di contributi. Non si tratta di 100 miliardi all'anno. L'Ente assistenza dei dipendenti degli enti locali ha incassato per contributi privati e dello Stato 35 miliardi nel 1952, 40 miliardi nel '53, 44 miliardi nel 1954. Questi sono dati ricavati da documenti ufficiali.

FIORE. Di quale Cassa?

PRESIDENTE. Della Cassa dell'Istituto dei dipendenti degli Enti locali.

DE LUCA LUCA. Le Casse però sono parecchie e le disponibilità di tutte insieme possono formare una cifra molto elevata.

PRESIDENTE. Mettendo insieme gli incassi degli altri Istituti si raggiunge la cifra di 67 miliardi. Vede dunque che le cifre bisogna prenderle con beneficio d'inventario.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con tali disponibilità non si deve provvedere soltanto ai pensionati dipendenti dagli Enti locali, bensì anche ad altre categorie.

Do comunque assicurazione che dopo la approvazione del bilancio verrà esaminato il problema.

FORTUNATI. Dovreste dire a questi dirigenti che ci sono delle leggi e che ogni direzione tecnica che si rispetti dovrebbe avere in tempo una visione della situazione senza aspettare il 1957.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ha tanto visione di quello che sta succedendo che si prende la responsabilità di aumentare di 20 miliardi la spesa per le pensioni senza attendere la chiusura del bilancio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

#### Art. 1.

A favore dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 31 dicembre 1953, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1955, un aumento annuo lordo, sulla parte del trattamento stesso costituita dalla pensione, di importo pari all'ottanta per cento del rispettivo assegno supplementare.

I nuovi importi risultanti per le pensioni sono arrotondati per eccesso di 100 in 100 lire.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Stato, Cassa pensioni ed eventualmente enti locali, l'aumento di cui al comma primo si determina prendendo a base:

— rispettivamente, la quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni e quelle eventuali a carico di enti locali, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dalla Cassa pensioni;

— la sola quota di assegno supplementare a carico della Cassa pensioni, nel caso in cui il pagamento del trattamento è fatto dallo Stato.

Il senatore Fiore ha presentato il seguente emendamento, tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente.

« Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, contemplate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, sono aumentate del 20 per cento a partire dal 31 dicembre 1953.

A partire dalla stessa data sono aumentate del 10 per cento le pensioni dirette, indirette e di reversibilità relative a cessazioni dal servizio posteriore al 30 giugno 1950.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono computati sull'ammontare delle pensioni calcolate secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 966 ».

Il relatore ed i senatori Braccisi ed altri propongono i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la dizione « a decorrere dal 1° gennaio 1955, con la dizione " a decorrere dal 1° gennaio 1954 " » e sosti-

tuire alla dizione « di importo pari all'80 per cento del rispettivo assegno supplementare » la dizione « di importo pari al 125 per cento ».

PRESIDENTE. Senatore Fiore, insiste nel suo emendamento?

FIORE. Insisto.

PRESIDENTE. Io penso che sarebbe stato più opportuno accettare le assicurazioni del Governo. Risulta infatti dal verbale stenografico che il Governo ha fatto delle esplicite dichiarazioni.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fiore.

(Non è approvato).

Metto ai voti gli emendamenti proposti dal relatore, senatore Braccesi ed altri.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 2.

Nei casi di trattamento di quiescenza diretto a totale carico delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 oppure ad onere ripartito tra dette Casse ed enti locali, relativo a cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1950, si procede alla determinazione dell'importo differenziale tra la parte del trattamento annuo lordo costituito dalla pensione spettante al 1° luglio 1952 in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 966, e quella rispettiva al 30 giugno 1952 considerata prima dell'applicazione di tale legge e senza l'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767. I miglioramenti della pensione previsti dall'articolo 1:

• non competono, qualora il detto importo differenziale risulti superiore a lire 180.000;

competono soltanto per la differenza tra lire 180.000 ed il detto importo differenziale, qualora la somma di tale importo e di quello dei miglioramenti stessi superi lire 180.000.

In questo articolo il relatore ed i senatori Braccesi ed altri propongono di sostituire alla cifra « 180.000 » l'altra « 300.000 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardanti la soppressione della ritenuta del 2 per cento, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1955, anche sulle pensioni dirette delle Casse indicate all'articolo 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953.

In questo articolo il relatore ed i senatori Braccesi ed altri propongono di sostituire le parole « a decorrere col 1° gennaio 1955 » con le parole « a decorrere dal 1° gennaio 1954 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nel caso di iscritto ad una delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 il quale sia cessato dal servizio il 31 dicembre 1953, si considera, come retribuzione annua contributiva da prendersi a base per la determinazione della pensione teorica ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quella al 31 dicembre 1953 calcolata seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo, della legge predetta e con l'aggiunta dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, qualora l'ente dal quale l'iscritto dipendeva lo abbia concesso al proprio personale con effetto non posteriore al 1° gennaio 1954.

(È approvato).

## Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo stesso in nessun caso si considera superiore a lire 90.000.

SCHIAVI, *relatore*. Propongo d'aggiungere il seguente comma:

« L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è prorogata, anche in relazione ai nuovi adempimenti derivanti dalla presente legge, di un anno rispetto al termine previsto nell'articolo stesso ».

FIORE. Quella disposizione dà l'autorizzazione per lo straordinario anche a cottimo poichè per sbrigare le pratiche derivanti dalla presente legge hanno bisogno della proroga di un anno della suddetta autorizzazione.

MOTT, *sottosegretario per il tesoro*. Tutto ciò riguarda il lavoro straordinario. Nella legge delega è fissato un certo regolamento del lavoro straordinario. Devo ricordare che effettivamente i sindacati hanno citato proprio i casi della Cassa depositi e prestiti, dell'Ente previdenza e degli uffici delle pensioni di guerra

come amministrazioni che debordano da questo lavoro straordinario il quale, se venisse calcolato a ore, darebbe cinque ore al giorno di lavoro straordinario. Praticamente è stata data una sistemazione che abbiamo cercato di tenere nei limiti della legge delega. Se si tratta di un bisogno che risulterà concreto e assoluto anche nell'anno venturo, il Ministero del tesoro ha la possibilità, entro i termini della legge delega, di emanare un decreto sul lavoro straordinario. Fissare fin da ora questi limiti mi sembra una cosa non opportuna. Sono perciò contrario all'emendamento.

SCHIAVI, *relatore*. Non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.  
(È approvato).

Metto ora ai voti l'intero disegno di legge con gli emendamenti che sono stati testè approvati.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,25.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari